



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Difesa del Suolo Genova

Genova, 17 MAG. 2018

Classif./Fasc.: 2016/G13.12.3/13;
Allegati:

OGGETTO: GE-NO02601 (collegata a GCS02403) - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 a favore del Consorzio COCIV, per Adeguamento dell'ex Guidovia di San Biagio (intervento 23L-wbs ADVA) - 1° stralcio - opere ricadenti in Comune di Ceranesi (GE) - AV/AC - Terzo Valico - Progetti Addendum alla Convenzione Quadro Variante complessiva Enti Liguri del 2012 - Fasc. n° 2016/13.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", ed, in particolare, gli articoli 93-101;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la l.r. 10 aprile 2015 n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" che prevede, tra l'altro, il subentro, a far data dal 1/7/2015, della Regione nella titolarità delle funzioni, già di competenza delle Province, in materia di gestione del demanio idrico con particolare riferimento al rilascio dell' autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904;
- il Regolamento regionale 14 Luglio 2011 n. 3, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua";

RICHIAMATO, altresì il Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del torrente Polcevera;

PREMESSO CHE:

- con in data 14/01/2016 si è svolta, presso la sede coordinata di Genova del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, la Conferenza dei Servizi referente (Intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. n.383/94, D.P.R. n.616/77 art.81) relativa all' Adeguamento dell'ex Guidovia di San Biagio (intervento 23L-wbs ADVA) - 1° stralcio - opere ricadenti in Comune di Ceranesi (GE-CS02403), incluso nei Progetti Addendum alla Convenzione Quadro Variante complessiva Enti Liguri del 2012 - Terzo Valico AV/AC;
- il progetto prevede un adeguamento della direttrice collinare denominata ex Guidovia che collega l'abitato di Gaiazza, in comune di Ceranesi, con il quartiere San Biagio, sito in Comune di Genova;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria:

- dalla documentazione a corredo dell'istanza è emerso che gli interventi da eseguire consistono in un adeguamento del tratto stradale denominato Ex-Guidovia", attualmente utilizzato come strada carrabile per mezzi leggeri, ed ubicato in parte in Comune di Ceranesi, ed in parte in Comune di Genova;
- con nota prot. IN/2016/3612 sono state richieste integrazioni della documentazione a corredo dell'istanza, quanto agli aspetti idraulici relativi agli attraversamenti esistenti, oggetto di interventi di allargamento della sede stradale;
- nell'integrazione trasmessa con nota n. EP/AP/GP/pm/04584/16 del 20/09/2016 (ns. prot. n. PG/2016/206602 del 22/09/2016) viene evidenziato che l'intervento di allargamento della

strada in corrispondenza del rio dei Gei non interferisce con il deflusso della portata di piena che avviene con adeguato franco idraulico;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte di rilasciare, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, a favore del Consorzio COCIV, in persona del legale rappresentante, p.t. corr. in Genova, via Renata Bianchi 40, l'autorizzazione idraulica, per la durata di 24 mesi, ai fini dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dell'ex Guidovia di San Biagio (intervento 23L-wbs ADVA) - 1° stralcio-opere ricadenti in Comune di Ceranesi (GE), ricompreso nei Progetti Addendum alla Convenzione Quadro Variante complessiva Enti Liguri del 2012 - AV/AC - Terzo Valico – ed in particolare nell'ampliamento dell'attraversamento sul rio dei Gei, che comportano l'accesso in alveo secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica trattenuta agli atti della struttura, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia, conformemente agli elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- b) le varianti devono essere espressamente autorizzate;
- c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione il tratto interessato dall'intervento deve essere mantenuto sgombro da accumuli di materiale in modo da consentire il regolare deflusso delle acque;
- d) gli eventuali rifiuti rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti devono essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;
- e) nell'alveo è fatto divieto di rilasciare rifiuti di alcun genere e fare attività e/o utilizzare materiali potenzialmente inquinanti;
- f) le opere/i lavori/ le attività e la loro realizzazione non devono ostacolare il libero deflusso delle acque ed i materiali derivanti da eventuali demolizioni non devono essere abbandonati nemmeno temporaneamente nell'alveo e nelle sue pertinenze, ma vanno prontamente allontanati;
- g) in corso di esecuzione dei lavori non deve essere pregiudicata la stabilità delle arginature ove esistenti;
- h) il soggetto autorizzato deve tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria nonché tenendo conto degli "stati di allerta" dallo stesso emessi.
In particolare in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali per fenomeni idrologici valido per il Bacino nel quale ricade l'intervento. In particolare, in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:

allerta gialla:

- le lavorazioni all'interno del corso d'acqua devono essere interrotte;
- i mezzi devono essere allontanati dall'alveo;
- all'interno dell'alveo non deve determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

allerta arancione e rossa:

- devono essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - devono essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - devono essere rimosse dall'alveo tutte le altre opere provvisorie utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione, le stesse devono essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - al completamento della messa in sicurezza del cantiere tutte le attività in prossimità del corso d'acqua devono essere sospese;
- i) nel caso in cui l'effettuazione dei lavori comporti la realizzazione di rampe di accesso all'alveo e di piste di cantiere, le stesse non devono interferire significativamente con il libero deflusso delle acque e vanno rimosse a fine lavori, ripristinando l'originario stato dei luoghi;

- l) l'intervento in oggetto deve essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 l.r. 1.4.14 n. 8, nonché delle Carte ittiche provinciali come modificate con DGR 1060 del 22.11.16 ed, in particolare, prima dell'esecuzione dei lavori deve, se dovuto ai sensi delle sopracitate norme, essere effettuato il versamento previsto dalla DGR 1060/2016, pena l'applicazione delle comportare sanzioni fino a 6.000 € in base all'art. 24 della citata l.r. 1.4.14 n. 8;
- m) ad ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di scadenza per l'esecuzione degli stessi il soggetto deve presentare una relazione di fine lavori corredata da una relazione fotografica, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite;
- n) il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori al competente Settore regionale Difesa del Suolo, che può in ogni momento accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- o) il soggetto autorizzato ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi che la Regione - Settore per la difesa del suolo competente - riterrà necessari per evitare possibili danni e/o per il ripristino di quelli causati, nonché le modifiche ai lavori autorizzati, che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, a favore del Consorzio COCIV, in persona del legale rappresentante, p.t. corr. in Genova, via Renata Bianchi 40, l'autorizzazione idraulica, per la durata di 24 mesi, ai fini dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dell'ex Guidovia di San Biagio (intervento 23L-wbs ADVA) - 1° stralcio - opere ricadenti in Comune di Ceranesi (GE), ricompreso nei Progetti Addendum alla Convenzione Quadro Variante complessiva Enti Liguri del 2012 - AV/AC - Terzo Valico - ed in particolare nell'ampliamento dell'attraversamento sul rio dei Gei, che comportano l'accesso in alveo secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica trattenuta agli atti della struttura, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia, conformemente agli elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
 - b) le varianti devono essere espressamente autorizzate;
 - c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione il tratto interessato dall'intervento deve essere mantenuto sgombro da accumuli di materiale in modo da consentire il regolare deflusso delle acque;
 - d) gli eventuali rifiuti rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti devono essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;
 - e) nell'alveo è fatto divieto di rilasciare rifiuti di alcun genere e fare attività e/o utilizzare materiali potenzialmente inquinanti;
 - f) le opere/i lavori/le attività e la loro realizzazione non devono ostacolare il libero deflusso delle acque ed i materiali derivanti da eventuali demolizioni non devono essere abbandonati nemmeno temporaneamente nell'alveo e nelle sue pertinenze, ma vanno prontamente allontanati;
 - g) in corso di esecuzione dei lavori non deve essere pregiudicata la stabilità delle arginature ove esistenti;
 - h) il soggetto autorizzato deve tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria nonché tenendo conto degli "stati di allerta" dallo stesso emessi.
- In particolare in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali per fenomeni idrologici valido per il Bacino nel quale ricade l'intervento. In particolare, in caso di

emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:

allerta gialla:

- le lavorazioni all'interno del corso d'acqua devono essere interrotte;
- i mezzi devono essere allontanati dall'alveo;
- all'interno dell'alveo non deve determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

allerta arancione e rossa:

- devono essere adottate tutte le misure previste per l'allerta gialla;
 - devono essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie, che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;
 - devono essere rimosse dall'alveo tutte le altre opere provvisorie utili alle lavorazioni; nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione, le stesse devono essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione, anche parziale;
 - al completamento della messa in sicurezza del cantiere tutte le attività in prossimità del corso d'acqua devono essere sospese;
- i) nel caso in cui l'effettuazione dei lavori comporti la realizzazione di rampe di accesso all'alveo e di piste di cantiere, le stesse non devono interferire significativamente con il libero deflusso delle acque e vanno rimosse a fine lavori, ripristinando l'originario stato dei luoghi;
- l) l'intervento in oggetto deve essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 l.r. 1.4.14 n. 8, nonché delle Carte ittiche provinciali come modificate con DGR 1060 del 22.11.16 ed, in particolare, prima dell'esecuzione dei lavori deve, se dovuto ai sensi delle sopracitate norme, essere effettuato il versamento previsto dalla DGR 1060/2016, pena l'applicazione delle sanzioni fino a 6.000 € in base all'art. 24 della citata l.r. 1.4.14 n. 8;
- m) ad ultimazione dei lavori e, comunque, entro i termini di scadenza per l'esecuzione degli stessi il soggetto deve presentare una relazione di fine lavori, corredata da una relazione fotografica, sottoscritta dal Direttore dei lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite;
- n) il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori al competente Settore regionale Difesa del Suolo, che può in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- o) il soggetto autorizzato ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi che la Regione - Settore per la difesa del suolo competente - riterrà necessari per evitare possibili danni e/o per il ripristino di quelli causati, nonché le modifiche ai lavori autorizzati, che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;
2. l'autorizzazione idraulica, come rilasciata con il presente provvedimento, comporta a carico del soggetto autorizzato la responsabilità per qualunque danno, che dovesse derivare, a sé ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione dei lavori autorizzati, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato, tenendo manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati;
3. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di comunicazione della stessa.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
(Dott. Agostino Ramella)

RML/ZZI/PRS
16/05/2018

Vf.n2 regione Liguria \DifesaSuolo\DSGE\Operelidrauliche\NULLA OSTA IDRAULICA AUTORIZZAZIONE\INVIO 2018\IGNO02601_PRS\NO02601_CS02403.doc

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente –
Settore Difesa del Suolo Genova – Largo F. Caltanei 3 - 16147 Genova – Fax 010-5499861
Protocollo: Via Fieschi, 15 - 16121 Genova – Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Dott. Agostino RAMELLA, tel. 010-5499849
e-mail: Agostino.Ramella@regione.liguria.it